

## GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO

### BASSO LAGO MAGGIORE

--00000--

Rep. n. 5 /A -----

Concessione demaniale n. L/O/04/2011 del 20/04/2011 (Pr. n. 63/B.L.).-----

#### CONCESSIONE DEMANIALE

#### DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28.07.2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Lesa alla ditta **GUALDONI Alfonso, tipologia di concessione: BOA PER ORMEGGIO UNITA' DI NAVIGAZIONE (i-identificativo n. L60).** -----

#### IL RESPONSABILE

- richiamata la deliberazione n. 2 del 26/01/2011 della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore con la quale è stato individuato il geometra Renato Melone quale responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore;-----
- richiamato il Decreto del Presidente Conferenza degli Amministratori in data 01/02/2011 con il quale è stato nominato quale responsabile dell'Ufficio Associato della gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, per le funzioni trasferite in materia di demanio idrico piemontese, il geometra Renato Melone; -----
- viste l'istanza pervenuta in data 08/09/2010 prot. n. 1352, con la quale il sig. Guardoni Alfonso chiedeva il rilascio della concessione demaniale per il bene sopra indicato; -----



- Richiamata la determinazione n. 102 del 27/10/2010 del Responsabile dell'Ufficio Associato della gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale si è espresso parere favorevole ai fini della disciplina della navigazione per la posa della boa sopra indicata, alle seguenti condizioni: -----
- a) La boa dovrà essere di colore bianco e dovrà risultare conforme alle norme di cui al "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" approvato con D.P.G.R. n. 1/R del 29 marzo 2002; -----
- b) L'ancoraggio della boa al corpo morto dovrà essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento della medesima sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva; -----
- Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica dell'Unione di Comuni Collinari del Vergante n. 09 del 31/01/2011 con la quale si è disposta l'assegnazione in favore del sig. Gualdoni Alfonso dell'area demaniale in Comune di Lesa, antistante al foglio 9 mappale 340 per la posa di n. 1 boa di ormeggio unità di navigazione avente lunghezza inferiore a mt. 6,00; -----
- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.3.1942 n. 327;-----
- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.6.1949 n. 631;-
- vista la l.r. n.2/2008 e s.m.i.;-----
- visto il Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 e s.m.i. per l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese;-----

MAGGIORE • D.S.

## CONCEDE

ai sensi del Regolamento Regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese, n.13/R del 28 luglio 2009 e s.m.i. e della legge regionale n. 2 del 17.01.2008 e s.m.i., a:-----

**GUALDONI Alfonso** nato a Robecchetto con Induno (Mi) il 21/03/1956, residente in Galliate Via Strada Vic. Varazzo n. 5 (C.F. GLD LNS 56C21 H371Z), di: -----

Occupare un'area appartenente al Demanio della Navigazione Interna Piemontese (area meglio individuata nell'allegata planimetria; foglio 9 mappale 340 del Comune di Lesa): -----


- a) n. 1 BOA di ormeggio imbarcazione avente lunghezza inferiore a mt. 6,00; -----

al di fuori della zona portuale, per un periodo di **anni 9, con decorrenza ordinaria**, per la seguente attività d'uso: **ormeggio privato**; -----

alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate: -----

**Art. 1** - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31 dicembre 2019**.-----

**Art. 2** - Il canone di concessione ordinario per l'anno 2011 è stato determinato in **€ 151,95** ai sensi della D.G.R. 58-12705 del 30.11.2009, ed è stato interamente versato dal concessionario in data 28.02.2011 a mezzo bonifico bancario in favore dell'Unione di Comuni Collinari del Vergante. I canoni successivi alla prima annualità dovranno comunque essere rivalutati annualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT (FOI), ai sensi del comma 8, dell'art. 8 della legge regionale n. 2 del 17.01.2008 e s.m.i. e del Regolamento regionale 28



luglio 2009 n. 13/R; -----

Il concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone.-----

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento).-----

Salvo diversa disposizione i pagamenti a favore dell'Unione di Comuni Collinari del Vergante dovranno essere effettuati tramite posata o banca e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Unione di Comuni Collinari del Vergante. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità di canone. -----

**Art. 3** – Il deposito cauzionale, pari ad un'annualità di canone di concessione ai sensi dell'art.18, comma 3 lett. b) del regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 e s.m.i., è pari ad € 151,95 e risulta essere già stato versato dal concessionario in data 28/02/2011.-----

Il deposito cauzionale versato a garanzia, sarà restituito, previa istanza del concessionario, al termine della concessione allorquando il soggetto concedente si sarà assicurato che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.-----

**Art. 4** – L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di modificare nel tempo, la localizzazione del manufatto oggetto di concessione.-----

**Art. 5** – Il concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le



opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.-----

**Art. 6** – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente.-----

**Art. 7** – Il concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e

opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio demaniale, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del concessionario.-----

**Art. 8** – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del concessionario:-----

- per il mancato pagamento del canone;-----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.-----



**Art. 9** - Il concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del concessionario.-----

**Art. 10** - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.-----

**Art. 11** - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.-----

**Art. 12** - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie (comprese le spese di registrazione, ove necessario) sono ad esclusivo carico del concessionario.-----

**Art. 13** - Il concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.-----

**Art. 14** - Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costi-

CO MAGGIORE

tuisce momento di consegna formale del bene.-----

**Art. 15** – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza.-----

**Art. 16** – Scaduta la concessione il concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.-----

**Art. 17** – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30.3.1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.2008 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente.-----

Il presente atto redatto per scrittura privata non autenticata sarà soggetto a registrazione “in caso d’uso” (rif. Nota della Regione Piemonte – Direzione Trasporti – Settore Navigazione Interna e Merci, protocollo n. 9490/26.04 del 04/09/2007). -----

Lesa li, 20/04/2011

Il Responsabile



Il sottoscritto Gualdoni Alfonso (C.F.: GLD LNS 56C21 H371Z), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: (quantificazione del canone ed obbligo comunicazione sostituzione natante), (modifica posizione boa), (obbligo di manutenzione), (divieto di subconcessione), (divieto di compiere innovazioni), (decadenza del concessionario), (responsabilità del concessionario), (responsabilità giudiziale), (variazioni per pubblico interesse), (spese atto), (efficacia della concessione), (rinnovo della concessione), (restituzione del bene).

GALLIATE, 10/01/12

Gualdoni Alfonso

